



Distretto
Socio Sanitario
LT/5



DISTRETTO SOCIO-SANITARIO "LT/5"

**Comuni di: GAETA, FORMIA, MINTURNO, ITRI, SS. COSMA E DAMIANO,
CASTELFORTE, SPIGNO SATURNIA, PONZA E VENTOTENE**

Ufficio Integrazione Socio Sanitaria: Gaeta Piazza XIX MAGGIO, Tel. 0771 469448

e-mail: integr.distrettosud@tiscali.it pec: distrettosociosanitarioformiagaeta@pec.it

AVVISO PUBBLICO

REGISTRO DISTRETTUALE DEGLI ASSISTENTI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO LT/5

**REGISTRO DISTRETTUALE DEGLI ASSISTENTI ALLA PERSONA,
DI CUI ALLA DGR N. 88/2017 " SERVIZI E INTERVENTI SOCIALI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA
NELLA REGIONE LAZIO". ATTUAZIONE L.R. 11/2016.
MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 MAGGIO 2016 N. 223.**

SI RENDE NOTO

Che Il Comune di Gaeta, in qualità di Comune capofila del Distretto LT/5, comprendente i Comuni di Comune , Formia, Minturno, Itri, S.S. Cosma e Damiano, Castelforte, Spigno Saturnia, Ponza e Ventotene per la gestione in forma associata dei servizi socio assistenziali e socio sanitari nell'ambito dello stesso distretto, ha istituito un registro distrettuale degli assistenti alla persona in applicazione alla D.G.R. 88/2017.

A TAL FINE SI RENDE NOTO E SI SPECIFICA QUANTO SEGUE:

1) Definizione e finalità

- A. L'iscrizione degli operatori nel Registro Distrettuale degli assistenti alla persona è uno strumento che fornisce supporto, ai destinatari degli interventi, nella libera scelta degli assistenti alla persona.

- B. L'assistente alla persona con l'iscrizione al Registro si impegna al pieno rispetto e al mantenimento dei requisiti necessari all'iscrizione e si impegna altresì a mettere in atto un progetto di autovalutazione e miglioramento continuo della qualità nell'erogazione del servizio.
- C. Con l'iscrizione al Registro la persona fisica stessa sarà oggetto di verifica circa il mantenimento dei requisiti previsti, pena la decadenza dell'iscrizione.
- D. Attraverso l'istituzione del registro si intende perseguire un sistema di offerta che eroghi servizi di qualità, che vadano cioè incontro nel modo migliore possibile ai reali bisogni delle persone da assistere al meglio nel pieno rispetto della loro dignità umana;
- E. Tramite l'iscrizione al registro, dunque con il riconoscimento del possesso dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi di assistenza alla persona e per l'erogazione delle prestazioni, accertati dallo stesso soggetto pubblico titolare dei servizi alla persona, il soggetto risulta iscritto.

Per chiedere l'iscrizione al Registro i soggetti erogatori dei suddetti servizi devono presentare formale richiesta secondo le modalità definite nel presente avviso al COMUNE DI GAETA - Ufficio Distretto Socio-Sanitario LT/5 - PIAZZA XIX MAGGIO, 04024 GAETA tramite un plico debitamente chiuso e controfirmato su tutti i lembi di chiusura in maniera da garantirne l'integrità. Il plico, oltre al nome e all'indirizzo del mittente, dovrà riportare la dicitura **NON APRIRE - Domanda di iscrizione al registro distrettuale degli assistenti alla persona, di cui alla DGR N. 88/2017 "SERVIZI E INTERVENTI SOCIALI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA NELLA REGIONE LAZIO. ATTUAZIONE L.R. 11/2016. MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 MAGGIO 2016 N. 223"**.

Il recapito del plico, che potrà avvenire a mano, con raccomandata A/R o mediante Agenzie di recapito autorizzate, rimane a totale rischio del mittente.

2) SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE L'ISCRIZIONE

Possono iscriversi al registro le persone fisiche che intendano operare nel campo degli interventi di assistenza a persone in condizioni di disabilità e o non autosufficienza disciplinate dalla D.G.R. 88/2017.

3) REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO

La persona fisica che intende iscriversi al Registro deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- A. Cittadinanza italiana o di altri stati dell'Unione Europea o per gli extra comunitari con regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
- B. assenza di condanne con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di procedimenti penali in corso per reati di cui al titolo IX (dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al capo IV del titolo XI (dei delitti contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, II e III del capo III del Titolo XII (dei delitti contro la persona) del Libro secondo del codice penale;
- C. possesso di idoneità psico-fisica per le mansioni da svolgere, attestata da idonea certificazione sanitaria;
- D. titolo di studio e/o documentata esperienza lavorativa almeno quinquennale;
- E. per gli stranieri: superamento del test di lingua italiana di livello A2 di cui alla normativa vigente solo per le categorie appartenenti ad altri Stati dell'Unione Europea e/o Extracomunitari.

Con il venir meno del possesso di uno o più requisiti decade l'iscrizione del soggetto nel Registro degli assistenti alla persona.

4) SEZIONI DEL REGISTRO

A. Il Registro è articolato in 3 sezioni:

Sezione A: Interventi di assistenza alla persona in condizioni di disabilità grave e/o di non autosufficienza;

Sezione B: Interventi a persone in condizioni di disabilità gravissime;

Sezione C: interventi di assistenza per la vista indipendente a persone in condizione di disabilità;

B. Per la definizione dei destinatari, degli specifici requisiti, delle finalità e degli obiettivi e per la descrizione delle prestazioni e delle modalità di realizzazione dei servizi si fa riferimento alla D.G.R. 88/2017 ed in particolare ai paragrafi C.1, C.2, C.3 (allegata a fine testo);

C. Ogni persona fisica può richiedere l'iscrizione, ricorrendone gli specifici requisiti, ad una o più sezioni.

5. MODALITA' PER LA TENUTA DEL REGISTRO, L'AGGIORNAMENTO E LA PUBBLICAZIONE

a. Il Registro viene aggiornato costantemente dall'Ufficio del Distretto Socio-Sanitario LT/5. Gli operatori interessati ad essere iscritti al Registro anche in corso d'anno potranno presentare apposita richiesta;

b. Il Comune di Gaeta, quale comune capofila del Distretto Socio-Sanitario LT/5, per il tramite dell'Ufficio provvederà, a seguito di istruttoria, ai nuovi inserimenti con cadenza trimestrale;

c. La gestione del registro avverrà secondo la disciplina con le modalità di cui alla D.G.R. 88/2017 e dei "criteri e modalità per l'istituzione e la gestione del registro Distrettuale degli assistenti alla persona del Distretto LT/5";

d. L'iscrizione effettuata in un distretto territoriale, secondo i criteri e nel rispetto di quanto previsto al paragrafo B.3.2 della DGR 88/2017 "Registro dei soggetti gestori dei servizi alla persona" è valida su tutto il territorio regionale. E' compito di ogni Distretto rendere noto il registro al fine di favorire lo scambio di informazioni tra i Distretti territoriali a livello regionale. A tal fine il Registro del distretto LT/5 è pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Gaeta nel link Distretto Socio sanitario LT/5;

e. Tutti i dati raccolti sono trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza dei dati personali.

6. ISCRIZIONE AL REGISTRO

A. ogni operatore per conseguire l'iscrizione al registro dovrà presentare apposita domanda (All. A.) contenente tutte le informazioni e la documentazione di tipo generale e specifico secondo le modalità e con le forme richieste dal presente atto e i "criteri e modalità per l'istituzione e la gestione del registro distrettuale degli Assistenti alla Persona del Distretto LT/5" approvato con

Determinazione Dirigenziale del Comune di Gaeta n. _____ del _____;

- B. dovrà essere indicato per quale Sezione del Registro si chiede l'iscrizione e produrre la relativa documentazione . E' ammessa la richiesta di iscrizione a tutte le sezioni;
- C. l'ammissibilità della domanda è subordinata all'esito positivo dei controlli che l'Ufficio del Distretto Socio Sanitario LT/5 effettuerà sulle dichiarazioni rese nella domanda medesima nonché sulla documentazione ad essa allegata;
- D. ai fini dell'iscrizione al Registro verrà considerato l'ordine progressivo di arrivo delle domande purché le stesse risultino regolari e complete della documentazione richiesta;
- E. le domande di iscrizione al registro, redatte secondo il modello allegato, compilato in ogni sua parte, con allegata la documentazione prevista, spedite o consegnate a mano, dovranno pervenire all'indirizzo di cui all'art. 1 a partire dal giorno di pubblicazione dell'Avviso stesso.
- F. non si procederà all'iscrizione al registro delle domande:
 - incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni e degli allegati richiesti;
 - che non rispondono ai requisiti di ammissibilità di cui al presente avviso pubblico;
 - redatte con modalità diverse da quelle indicate;
- G. Il Comune di Gaeta, come comune capofila del distretto LT/5, non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
- H. Il Comune di Gaeta, come comune capofila del distretto LT/5, si riserva di modificare e/o integrare quanto definito con il presente avviso pubblico ed in modo particolare i requisiti, gli obblighi e le modalità per l'iscrizione al Registro. I soggetti già iscritti dovranno integrare , nei termini che saranno definiti, la documentazione richiesta pena la cancellazione ai sensi dei successivi articoli;
- I. L'avvenuta iscrizione sarà annotata al registro pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Gaeta nel link Distretto Socio sanitario LT/5 con valore di notifica all'iscritto;

7. MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE

- A. persistenza dei requisiti di iscrizione;
- B. tempestiva comunicazione di ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni già fornite ed alle Dichiarazioni già rese al Comune di Gaeta, Comune capofila del Distretto LT/5;
- C. rispetto, da parte degli operatori iscritti, delle disposizioni della D.G.R. 88/2017 nonché dei principi di correttezza, buona fede e libera concorrenza nel libero mercato;
- D. partecipare ad eventuali eventi formativi che saranno erogati del Comune di Gaeta, come comune capofila del distretto LT/5, finalizzati all'aggiornamento professionale;

8. CANCELLAZIONE

- A. Oltre alle ipotesi di cui al precedente articolo, costituiscono cause di cancellazione il verificarsi di anche soltanto una delle seguenti circostanze.
- accertata irregolarità nella comunicazione;
 - informazioni false, produzione di documentazione falsa;
 - inadempienze , disfunzioni o responsabilità a carico dell'operatore su segnalazione del cittadino e previo contraddittorio con l'ufficio;
- B. La cancellazione è disposta inoltre su domanda dell'interessato.

9. VALIDITA'

- A. gli operatori iscritti dovranno partecipare ad eventuali eventi formativi che saranno erogati del Comune di Gaeta, come comune capofila del distretto LT/5, finalizzati all'aggiornamento professionale;
- B. la manata partecipazione comporterà l'automatica cancellazione dal registro a far data dal giorno ultimo degli eventi formativi.

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni i dati personali dai quali il Comune verrà in possesso per l'istituzione e la gestione dell'Albo fornitori saranno raccolti ed utilizzati dalla struttura responsabile nel pieno rispetto della normativa vigente.

11. RINVIO

- A. per quanto non previsto nel presente atto trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016, alla L.R. n. 11/2016, alla D.G.R. 88/2017 e leggi e regolamenti vigenti in materia;
- B. tutto quanto previsto nel presente documento integra in maniera funzionale gli specifici progetti inseriti nel Piano Sociale di Zona del Distretto LT/5 e nei programmi assistenziali dell'Ente stesso.

PER INFORMAZIONI:

Ufficio Distretto Socio-Sanitario LT/5
Piazza XIX MAGGIO, Tel. 0771 469448

GAETA, 24 APR. 2019


Il Dirigente
Pasquale Fusco

A. INTERVENTI SOCIALI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA

Secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 5, della l.r. 11/2016 e ai sensi di quanto previsto dalla L. 328/2000, il presente atto disciplina come di seguito indicato gli interventi sociali di assistenza che prevedono la scelta e l'assunzione diretta dell'assistente alla persona in favore di persone in condizioni di disabilità gravi e gravissime e/o di non autosufficienza e a persone con disabilità per la vita indipendente attraverso interventi di natura economica.

Tali forme di assistenza, proprio perché scelte e gestite direttamente dalle persone destinatarie e/o dai loro familiari, riescono ad offrire risposte puntuali e mirate ai bisogni assistenziali espressi e svolgono un ruolo complementare rispetto al servizio pubblico di assistenza alla persona.

C.1 Interventi di assistenza a persone in condizioni di disabilità grave e/o di non autosufficienza

Finalità

Ai sensi dell'articolo 39 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 ed in relazione a quanto disciplinato dalla l.r.11/2016 al fine di favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita delle persone in condizioni di disabilità grave e/o di non autosufficienza e sostenere il rispettivo nucleo familiare, i soggetti pubblici competenti, nell'ambito degli interventi di integrazione e sostegno sociale, predispongono interventi di sostegno economico per l'assunzione di un assistente alla persona sulla base di un piano personalizzato di assistenza.

Destinatari

Sono destinatarie del presente intervento di assistenza le persone in condizioni di disabilità grave e/o di non autosufficienza, ivi comprese quelle conseguenti a limitazioni intellettive e relazionali e le persone anziane (con età superiore a quella pensionabile stabilita dalla normativa vigente) in condizioni di temporanea o permanente limitazione dell'autosufficienza e/o dell'autonomia affette da patologie correlate all'età, che necessitano di un'assistenza sociale di tipo intensivo nell'arco della giornata.

Scelta diretta dell'assistente personale e regolarizzazione del rapporto di lavoro

Le persone in condizioni di disabilità grave e/o non autosufficienza (o chi ne fa le veci ai sensi di legge) che decidono di usufruire di questa forma di assistenza scelgono autonomamente il proprio assistente e sono tenuti a regolarizzarne il rapporto con un contratto di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e degli inquadramenti contrattuali previsti. La responsabilità della scelta dell'assistente alla persona, degli obblighi e degli adempimenti derivanti della gestione del rapporto di lavoro è esclusivamente della persona che firma il contratto.

L'assistente alla persona è un operatore che interviene accanto alla persona in condizioni di disabilità grave e/o non autosufficienza per aiutarla negli atti quotidiani compensando i suoi limiti funzionali e permettendole in tal modo di permanere nel proprio ambiente familiare.

L'assistente può prestare la sua opera in ogni ambito e in ogni circostanza della vita della persona. Agisce in base alle direttive della persona o del familiare che se ne prende cura.

Al fine di fornire supporto ai destinatari degli interventi nella libera scelta degli assistenti alla persona, i soggetti pubblici competenti istituiscono appositi registri ai quali si iscrivono le persone fisiche che intendono operare nel campo dell'assistenza a persone con disabilità grave e/o di non autosufficienza disciplinata dal presente atto al punto C.4 "Registro degli assistenti alla persona".

Le persone destinatarie del sostegno economico (o chi ne fa le veci ai sensi di legge) che scelgono il proprio assistente al di fuori del registro dovranno far iscrivere l'assistente stesso in detti registri entro

il termine di tre mesi. Tale adempimento risulta essenziale per il proseguimento dell'erogazione del sostegno economico.

Il beneficiario del finanziamento (o chi ne fa le veci ai sensi di legge) deve essere consapevole che l'assunzione dell'assistente alla persona è un atto tra privati, che comporta l'impegno a carico del datore di lavoro di assolvere gli adempimenti conseguenti al contratto instaurato, tra cui in particolare il pagamento del corrispettivo e il versamento degli oneri assicurativi e previdenziali. Nessuna somma potrà essere richiesta al soggetto pubblico competente oltre agli importi riconosciuti come direttamente e strettamente connessi all'attività di assistenza svolta in conformità al piano personalizzato di assistenza.

Piano personalizzato di assistenza e atto di impegno

A seguito dell'accoglimento della richiesta presentata dalla persona interessata (o chi ne fa le veci ai sensi di legge), viene concordato tra la stessa ed il soggetto pubblico competente un apposito piano personalizzato di assistenza, elaborato tenendo conto delle condizioni e delle necessità della persona considerata globalmente nel proprio contesto di vita e contenente gli obiettivi da perseguire con l'intervento.

La persona destinataria dell'intervento sottoscrive, unitamente al piano personalizzato di assistenza di cui sopra, un apposito atto di impegno predisposto dal soggetto pubblico competente nel quale:

- si impegna ad utilizzare il sostegno economico concessogli quale aiuto economico a esclusivo titolo di rimborso spese totale o parziale, comprensivo, degli oneri diretti e indiretti derivanti dal contratto stipulato con l'assistente personale;
- si impegna a regolarizzare il rapporto con l'assistente scelto mediante rapporto di lavoro, nel rispetto delle normative vigenti;
- si fa carico di ogni onere assicurativo, previdenziale e assistenziale scaturente dal suddetto contratto;
- si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa RCT a favore dell'assistente personale per eventuali danni provocati a terzi;
- si impegna a concordare con il servizio sociale territoriale eventuali variazioni del piano personalizzato di assistenza;
- si impegna a presentare, con periodicità stabilita dai servizi sociali territoriali, la rendicontazione delle spese sostenute per l'acquisizione dell'intervento;
- si impegna al pagamento delle spese esclusivamente con mezzi tracciabili (assegni, bonifici, ecc.) producendo a richiesta del soggetto pubblico competente copia di idonea documentazione;
- si impegna a riconoscere al soggetto pubblico competente il pieno esercizio della vigilanza e del controllo sull'attuazione del piano personalizzato e sull'osservanza dell'atto di impegno;
- accetta che, al verificarsi di eventuali proprie inadempienze di cui ai punti sopra elencati, il soggetto pubblico titolare del servizio gli contesti per iscritto tali inadempienze, assegnando un termine per la loro regolarizzazione. Trascorso inutilmente tale termine si potrà procedere alla riduzione e/o revoca del sostegno economico ed al recupero delle somme eventualmente erogate e non giustificate.

Sostegno economico

La persona destinataria dell'intervento (o chi ne fa le veci ai sensi di legge) riceve dal soggetto pubblico competente un sostegno economico, a copertura parziale delle spese necessarie per l'espletamento dello stesso.

Le modalità di presentazione delle domande di assistenza, l'entità del sostegno economico e i criteri e le modalità della sua erogazione sono stabilite dal detto soggetto pubblico competente.

Sono riconosciuti come rimborsabili esclusivamente le spese derivanti dal contratto con l'assistente alla persona iscritto nell'apposito registro ed in possesso del titolo professionale.

Non vengono finanziate le spese derivanti da rapporti di lavoro realizzati con i familiari ed affini come individuati all'articolo 433 del Codice civile.

Figure professionali

Gli operatori che forniscono assistenza le persone in condizioni di disabilità grave e/o di non autosufficienza, devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli professionali:

- a) operatore socio sanitario (OSS);
- b) assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST);
- c) operatore socioassistenziale (OSA);
- d) operatore tecnico ausiliario (OTA);
- e) assistente familiare (DGR 607/2009);
- f) diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi socio sanitari.

Possono altresì svolgere le funzioni di operatore le persone non in possesso dei titoli sopra indicati, ma con documentata esperienza in tali funzioni almeno quinquennale in strutture e servizi socio assistenziali per persone con disabilità e/o per persone anziane, si iscrivano ad un corso utile al rilascio di uno dei titoli sopra elencati entro un anno dall'iscrizione al registro previsto al punto C.4, come persona fisica che intende operare come assistente alla persona.

Il mancato conseguimento del titolo entro due anni dall'iscrizione al corso fa venir meno l'idoneità allo svolgimento delle funzioni di cui trattasi.

Valutazione dell'intervento

Il soggetto pubblico competente, con periodicità e modalità stabilite dallo stesso, verifica il rispetto di quanto sottoscritto nell'atto di impegno e la correttezza e l'efficacia delle prestazioni erogate nell'attuazione del piano personalizzato di assistenza.

La valutazione positiva dell'intervento erogato, espressa secondo criteri e parametri degli strumenti di valutazione definiti dai servizi sociali territoriali, è condizione indispensabile per il mantenimento del sostegno economico.

C.2 Interventi di assistenza a persone in condizioni di disabilità gravissime

Finalità

I soggetti pubblici competenti attivano, sulla base e nei limiti delle proprie risorse finanziarie e di quelle provenienti dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione Europea ed in via prioritaria rispetto ad ogni altra attività a sostegno della non autosufficienza, interventi di assistenza a favore di persone in condizioni di disabilità gravissime.

Destinatari

I destinatari degli interventi di assistenza a persone in condizioni di disabilità gravissime sono le persone in condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continua nelle 24 ore (es.: gravi patologie cronico degenerative non reversibili, ivi inclusa la sclerosi laterale amiotrofica, gravi demenze, gravissime disabilità psichiche multi patologiche, gravi cerebro lesioni, stati vegetativi, etc.).

Il decreto interministeriale 26 settembre 2016, registrato dalla Corte dei Conti in data 3 novembre 2016, che attribuisce alle Regioni una quota delle risorse assegnate al Fondo Nazionale per le Non autosufficienze (FNA) per l'anno 2016, all'articolo 3 reca un elenco delle definizioni di disabilità gravissima, adottato in via sperimentale, ai fini di definire i livelli essenziali delle prestazioni assistenziali per questa tipologia di utenza.

Nella definizione di disabilità gravissima, in discontinuità con quanto stabilito nei precedenti decreti di riparto del FNA (2013/2014/2015), a rilevare è il grado di deficit/compromissione funzionale connesso alla patologia accertata con conseguente necessità di assistenza intensa ed integrata alla persona in ambito domiciliare.

Modalità

La Regione Lazio ha da tempo disciplinato i criteri e le modalità di realizzazione da parte degli enti locali di tali forme di assistenza, anche se con atti distinti in relazione alla sclerosi laterale amiotrofica (DGR 233/2012 e atti successivi), all'Alzheimer (DGR 544/2010 – DGR 504/2012 e atti successivi) e alle altre disabilità gravissime (DGR 239/2013 e atti successivi).

Tale distinzione non comporta tuttavia una sostanziale differenziazione della disciplina della materia contenuta nei vari atti (con riguardo alle finalità e agli obiettivi, alle caratteristiche e alle modalità di realizzazione degli interventi, al sostegno economico, alle verifiche, ecc.), stante la sostanziale assimilabilità delle varie forme di disabilità ivi contemplate, riconducibili tutte alla categoria unitaria di disabilità gravissima sopra definita.

Con l'approvazione della legge 11/2016 e il citato decreto interministeriale 26 settembre 2016 la Regione Lazio con atti successivi disciplina la materia con i provvedimenti relativi alle linee guida operative agli ambiti territoriali per le prestazioni assistenziali, componente sociale, in favore delle persone non autosufficienti, in condizione di disabilità gravissima, ai sensi del detto decreto.

Per la disciplina sostanziale delle prestazioni si rinvia pertanto a tutti gli atti successivi specifici emanati in recepimento della nuova disciplina regionale sul sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio e delle indicazioni statali in materia, mentre, si rende necessario indicare i requisiti di professionalità degli operatori che possono fornire assistenza alle persone nelle dette condizioni di disabilità gravissime, come di seguito indicato.

Figure professionali

Gli operatori che forniscono assistenza a persone con disabilità gravissime devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli professionali:

- a) operatore sociosanitario (OSS);
- b) assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST);
- c) operatore socioassistenziale (OSA);
- d) operatore tecnico ausiliario (OTA);
- e) assistente familiare (DGR 607/2009);
- f) diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari.

Possono altresì svolgere le funzioni di operatore le persone non in possesso dei titoli sopra indicati, ma con documentata esperienza in tali funzioni almeno quinquennale in strutture e servizi socio assistenziali per persone con disabilità e/o per persone anziane, purchè si iscrivano ad un corso utile al rilascio di uno dei titoli sopra elencati entro un anno dall'iscrizione al registro previsto al punto C.4, come persona fisica che intende operare come assistente alla persona.

Il mancato conseguimento del titolo entro due anni dall'iscrizione al corso fa venir meno l' idoneità allo svolgimento delle funzioni di cui trattasi.

Figura del caregiver

Il citato decreto interministeriale 26 settembre 2016 prevede, all'art. 2 lett. b) che il supporto alla persona non autosufficiente ed alla sua famiglia possa attuarsi anche mediante la fornitura diretta di servizi e prestazioni di assistenza da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato.

La stessa legge regionale n. 11/2016, all'art. 26 comma 8, prevede il riconoscimento ed il supporto alla figura del caregiver familiare, quale componente della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato.

Il caregiver familiare è la persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende cura di una persona non autosufficiente o, comunque, in condizione di necessario ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé.

Per la specifica disciplina si rinvia ai puntuali atti regionali in materia.

C.3 Interventi di assistenza per la vita indipendente a persone in condizioni di disabilità

Finalità

La legge 162/98 avente per oggetto "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave" prevede all'articolo 39, comma 2 della detta legge 104/92, tra i compiti delle Regioni in collaborazione con gli enti locali, la realizzazione di programmi di aiuto alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente.

Questo principio è in linea con la politica europea che fin dal 1992, in seguito alla prima Conferenza Europea dei Ministri responsabili per le politiche a favore delle persone con disabilità, ha perseguito la promozione dei diritti e della piena partecipazione nella società delle persone con disabilità.

A livello europeo, il diritto a vivere in modo indipendente è stato sancito con la Dichiarazione di Madrid nel marzo 2002, in occasione del Congresso Europeo sulla disabilità.

Successivamente, la seconda Conferenza Europea, tenutasi a Malaga nel 2003, ha adottato la Dichiarazione Ministeriale "Migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità. Condurre una politica coerente per, e mediante, una piena partecipazione".

I principi suddetti trovano, altresì, fondamento nella convenzione sui diritti delle persone con disabilità adottata il 13 dicembre 2006 dall'Assemblea generale dell'ONU, ed in particolare nell'articolo 19 (vita indipendente ed inclusione nella società), è previsto, tra l'altro, che "le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione".

Il percorso di vita indipendente, garantendo e sostenendo un'assistenza personale autogestita, consente pertanto alla persona disabile di superare il ruolo di "mero fruitore di cure" per diventare "soggetto attivo" e protagonista della propria vita.

Gli interventi, personalizzati e finalizzati alle necessità individuali, permettono alla persona disabile di compiere le azioni che la disabilità impedirebbe e di favorire la conduzione di una vita in condizione di parità.

In tal modo viene offerta alla persona con disabilità l'opportunità di decidere l'agire quotidiano, potendo scegliere l'assistente personale che lo dovrà affiancare nello svolgimento delle funzioni essenziali della vita regolandone il rapporto di lavoro.

Destinatari

I destinatari degli interventi di assistenza per la vita indipendente sono le persone con disabilità, comprese quelle conseguenti a limitazioni intellettive e relazionali, in possesso della certificazione di gravità ai sensi dell' art. 3, comma 3 della legge n. 104/92, con una limitazione dell'autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e/o in quella di relazione.

Le persone di cui sopra, o chi le rappresenta ai sensi di legge, che scelgono di avvalersi di tale specifica forma di assistenza presentano un' apposita richiesta ai soggetti pubblici competenti, si intendono per tali Roma Capitale (e i suoi Municipi) e i Comuni associati a livello di ambito territoriale.

Scelta diretta dell'assistente personale e regolarizzazione del rapporto di lavoro

Le persone con disabilità, o coloro che le rappresentano ai sensi di legge, che decidono di usufruire di questa forma di assistenza scelgono autonomamente il proprio assistente alla persona tra i soggetti iscritti nell'elenco di cui al successivo punto C.4 "Registro degli assistenti alla persona" del presente provvedimento, e sono tenuti a regolarizzarne il rapporto con un contratto di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e degli inquadramenti contrattuali previsti.

Le persone destinatarie del sostegno economico, o coloro che le rappresentano ai sensi di legge, che scelgono il proprio assistente personale al di fuori del registro dovranno far iscrivere l'assistente in detti elenchi entro il termine di tre mesi. Tale adempimento risulta essenziale per il proseguimento dell'erogazione del sostegno economico.

La responsabilità della scelta dell'assistente alla persona, degli obblighi e degli adempimenti derivanti dal rapporto di lavoro è esclusivamente della persona che firma il contratto.

Le modalità di presentazione delle domande di assistenza sono stabilite dai soggetti pubblici competenti.

La persona destinataria dell'intervento di assistenza, o chi la rappresenta ai sensi di legge, deve essere consapevole che l'assunzione dell'assistente alla persona è un atto tra privati, che comporta l'impegno a carico del datore di lavoro di assolvere gli adempimenti conseguenti al contratto instaurato, tra cui in particolare il pagamento del corrispettivo e il versamento degli oneri assicurativi e previdenziali. Nessuna somma potrà essere richiesta al soggetto pubblico competente oltre agli importi riconosciuti come direttamente e strettamente connessi all'attività di assistenza svolta in conformità al piano personalizzato di assistenza.

L'assistente alla persona è un operatore che interviene accanto alla persona con disabilità per aiutarla negli atti quotidiani compensando i suoi limiti funzionali e permettendole in tal modo di integrarsi e di partecipare alla vita sociale.

L'assistente alla persona può prestare la sua opera in ogni ambito e in ogni circostanza della vita della persona con disabilità (a domicilio, presso la sede di lavoro o scolastica, durante il tempo libero) al fine di consentirle il raggiungimento della massima autonomia possibile.

Piano personalizzato di assistenza e atto di impegno

A seguito dell'accoglimento della richiesta presentata dalla persona interessata, o chi la rappresenta ai sensi di legge, viene concordato tra la stessa ed il soggetto pubblico competente un apposito piano personalizzato di assistenza, elaborato tenendo conto delle condizioni e delle necessità della persona considerata globalmente nel proprio contesto di vita e contenente gli obiettivi da perseguire con l'intervento.

La persona destinataria dell'intervento o chi la rappresenta ai sensi di legge, sottoscrive, unitamente al piano personalizzato di assistenza di cui sopra, un apposito atto di impegno predisposto dal soggetto pubblico competente nel quale:

- si impegna a regolarizzare il rapporto di lavoro con l'assistente alla persona scelto, nel rispetto della normativa vigente;
- si impegna ad utilizzare il sostegno economico concessogli quale aiuto economico a esclusivo titolo di rimborso spese totale o parziale, comprensivo degli oneri diretti e indiretti derivanti dal contratto stipulato con l'assistente alla persona;
- si impegna ad utilizzare, per le prestazioni di accompagnamento nei luoghi di impegno ed interesse personale finalizzati all'espletamento del piano personalizzato di assistenza attraverso gli organismi fornitori di servizi per la mobilità appositamente convenzionati, il sostegno economico concessogli, a titolo di rimborso spese totale o parziale, nel limite massimo stabilito dal soggetto pubblico competente delle risorse totali assegnate;
- si fa carico di ogni onere assicurativo, previdenziale e assistenziale scaturente dal suddetto contratto;
- si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa RCT a favore dell'assistente personale per eventuali danni provocati a terzi;
- si impegna a concordare con il servizio sociale territoriale eventuali variazioni del piano personalizzato di assistenza;
- si impegna a presentare, con periodicità e secondo le modalità stabilite dal soggetto pubblico territorialmente competente, la rendicontazione delle spese sostenute per l'acquisizione dell'intervento;
- si impegna al pagamento delle spese esclusivamente con mezzi tracciabili (assegni, bonifici, ecc.) producendo a richiesta del soggetto pubblico competente idonea documentazione;
- si impegna a riconoscere al soggetto pubblico competente il pieno esercizio della vigilanza e del controllo sull'attuazione del piano personalizzato e sull'osservanza dell'atto di impegno;
- accetta che, al verificarsi di eventuali proprie inadempienze di cui ai punti sopra elencati, il soggetto pubblico titolare del servizio gli contesti per iscritto tali inadempienze, assegnando un termine per la loro regolarizzazione. Trascorso inutilmente tale termine si potrà procedere alla revoca del sostegno economico ed al recupero delle somme eventualmente erogate e non giustificate.

Sostegno economico

La persona destinataria dell'intervento o chi la rappresenta ai sensi di legge, riceve dal soggetto pubblico competente un sostegno economico, a copertura parziale delle spese necessarie per l'espletamento dello stesso.

Le modalità di presentazione delle domande di assistenza, l'entità del sostegno economico e i criteri e le modalità della sua erogazione sono stabilite dal detto soggetto pubblico competente.

Sono riconosciuti come rimborsabili esclusivamente le spese derivanti dal contratto con l'assistente personale iscritto nell'apposito registro e le spese per le prestazioni di accompagnamento nei luoghi di impegno ed interesse personale finalizzati all'espletamento del piano personalizzato di assistenza effettuati con i soggetti erogatori di servizi per la mobilità appositamente affidatari di cui al paragrafo

B.3 "Soggetti gestori dei servizi", nel limite massimo stabilito dal soggetto pubblico competente delle risorse totali assegnate.

Non vengono finanziate le spese derivanti da rapporti di lavoro realizzati con i familiari ed affini, come individuati all'articolo 433 del Codice civile.

Valutazione dell'intervento

Il soggetto pubblico competente, con periodicità e modalità stabilite dallo stesso, verifica il rispetto di quanto sottoscritto nell'atto di impegno e la correttezza e l'efficacia delle prestazioni erogate nell'attuazione del piano personalizzato di assistenza.

La valutazione positiva dell'intervento erogato, espressa secondo criteri e parametri degli strumenti di valutazione definiti dai servizi sociali territoriali, è condizione indispensabile per il mantenimento del sostegno economico.